

Comune di Ponderano

Regione Piemonte - Provincia di Biella

Piano di razionalizzazione delle società partecipate

(articolo 1 commi 611 e seguenti della legge 190/2014)

I – Relazione illustrativa

1. Premessa

Dopo il “*Piano Cottarelli*”, il documento dell’agosto 2014 con il quale l’allora commissario straordinario alla *spending review* auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l’avvio un “*processo di razionalizzazione*” che possa produrre risultati già entro fine 2015.

Il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il “*coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell’azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato*”, gli enti locali devono avviare un “*processo di razionalizzazione*” delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015.

Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il “*processo di razionalizzazione*”:

- eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

2. Piano operativo e rendicontazione

Il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni.

Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, l’esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Allo stesso è allegata una specifica relazione tecnica.

Il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell’amministrazione.

La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del “*decreto trasparenza*” (d.lgs. 33/2013). Pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l’istituto dell’accesso civico.

I sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, entro il 31 marzo 2016, hanno l’onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti.

Anche tale relazione “*a consuntivo*” deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell’amministrazione interessata.

La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del “*decreto trasparenza*” (d.lgs. 33/2013).

Come sopra precisato la legge di stabilità 2015 individua nel sindaco e negli altri organi di vertice dell'amministrazione, "*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*", i soggetti preposti ad approvare il piano operativo e la relazione a consuntivo.

E' di tutta evidenza che l'organo deputato ad approvare tali documenti per gli enti locali è il consiglio comunale. Lo si evince dalla lettera e) del secondo comma dell'articolo 42 del TUEL che conferisce al consiglio competenza esclusiva in materia di "*partecipazione dell'ente locale a società di capitali*".

Per osservare "*alla lettera*" il comma 612, che sembra voler coinvolgere anche la figura del sindaco nel processo decisionale, le deliberazioni consiliari di approvazione del piano operativo e della relazione potranno essere assunte "*su proposta*" proprio del sindaco.

3. Attuazione

Approvato il piano operativo questo dovrà essere attuato attraverso ulteriori deliberazioni del consiglio che potranno prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni.

Il comma 613 della legge di stabilità precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le partecipazioni acquistate) "*per espressa previsione normativa*", le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e "*non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria*".

Il comma 614 della legge 190/2014 estende l'applicazione, ai piani operativi in esame, dei commi 563-568-ter della legge 147/2013 in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e di regime fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazione.

Riassumiamo i contenuti principali di tale disciplina:

(comma 563) le società controllate direttamente o indirettamente dalle PA o da loro enti strumentali (escluse quelle che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le società dalle stesse controllate) possono realizzare processi di mobilità del personale sulla base di accordi tra società senza il consenso del lavoratore.

La norma richiede la preventiva informazione delle rappresentanze sindacali e delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo.

In ogni caso la mobilità non può mai avvenire dalle società alle pubbliche amministrazioni.

(comma 565) Nel caso di eccedenze di personale, nonché qualora l'incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50% delle spese correnti, le società inviano un'informativa preventiva alle rappresentanze sindacali ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. Tale informativa reca il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni sono comunicate anche al Dipartimento della funzione pubblica.

(comma 566) Entro dieci giorni, l'ente controllante procede alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell'ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali.

(comma 567) Per la gestione delle eccedenze di personale, gli enti controllanti e le società possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali per realizzare trasferimenti in mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società, dello stesso tipo, anche al di fuori del territorio della regione ove hanno sede le società interessate da eccedenze di personale.

(comma 568-bis) Le amministrazioni locali e le società controllate direttamente o indirettamente beneficiano di vantaggi fiscali se procedono allo scioglimento o alla vendita della società (o dell'azienda speciale) controllata direttamente o indirettamente.

Nel caso di scioglimento, se è deliberato entro il 6 maggio 2016 (24 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del D.L. 16/2014) atti e operazioni in favore di pubbliche amministrazioni in conseguenza dello scioglimento sono esenti da imposte. L'esenzione si estende a imposte sui redditi e IRAP. Non si estende all'IVA, eventualmente dovuta. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

Se lo scioglimento riguarda una società controllata indirettamente:

- le plusvalenze realizzate in capo alla controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta;
- le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

Nel caso della cessione del capitale sociale, se l'alienazione delle partecipazioni avviene ad evidenza pubblica deliberata entro il 6 maggio 2015 (12 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del D.L. 16/2014), ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

L'evidenza pubblica, a doppio oggetto, riguarda sia la cessione delle partecipazioni che la contestuale assegnazione del servizio per cinque anni.

In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30% deve essere riconosciuto il diritto di prelazione.

4. Finalità istituzionali

La legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell'articolo 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di *“costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società”*.

E' sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

L'acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

II – Le partecipazioni dell’ente

1. Le partecipazioni societarie

Il comune di Ponderano partecipa al capitale delle seguenti società:

- Società CORDAR S.p.A. con una quota del 2,4485 %;
- Società CORDAR IMM S.p.A. con una quota del 2,4485 %
- Società SEAB S.p.A. con una quota del 2,06 %;
- Società A.T.A.P. S.p.A. - Azienda Trasporti Automobilistici Pubblici delle Province di Biella e Vercelli, con una quota del 0,462 %;
- Società Azienda Turistica Locale del Biellese. S.c.a.r.l. , con una quota del 0,17 %

Le partecipazioni societarie di cui sopra sono oggetto del presente Piano.

2. Altre partecipazioni e associazionismo

Per completezza, si precisa che il Comune di Ponderano partecipa ai seguenti Consorzi:

1. Consorzio I.R.I.S. di Biella, con una quota del 3,4385 %;
2. CO.S.R.A.B. Consorzio Smaltimento Rifiuti, con una quota del 2,04 %;
3. Consorzio Energia Veneto, con una quota del 0,09 %;

La partecipazione ai Consorzi, essendo “*forme associative*” di cui al Capo V del Titolo II del d.lgs. 267/2000 (TUEL), non sono oggetto del presente Piano.

3. Le partecipazioni societarie indirette

Oltre alle suddette partecipazioni in via diretta, il Comune di Ponderano partecipa indirettamente ad alcune Società a cui quelle con partecipazione diretta sono collegate. Ne deriva che anche le partecipazioni indirette collegate alle dirette verranno necessariamente mantenute. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo si individuano le seguenti partecipazioni indirette:

- EXTRA.TO S.c.a.r.l. tramite ATAP S.p.A.
- Cordar Sviluppo S.r.l. in liquidazione tramite Cordar S.p.A.
- ATO2ACQUE S.c.a.r.l. tramite Cordar S.p.A.
- CONFIDI LOMBARDIA tramite Cordar S.p.A.
- Cordar Sviluppo S.r.l. in liquidazione tramite Cordar Imm S.p.A.

- Ener.bit S.r.l. tramite Cordar Imm S.p.A.
- A.I.V. S.c.a.r.l. Acquedotto Industriale Vallestrona tramite Cordar Imm S.p.A.
- A.S.R.A.B. S.p.A. tramite SEAB S.p.A.

Alla luce della partecipazione estremamente esigua dal punto di vista economico, per quanto attiene alle suddette Società, ed in attesa dello sviluppo normativo che potrà interessare l'intero comparto della gestione dei servizi pubblici economici, non si ritiene opportuno in questa sede pianificare interventi di dismissione.

III – Il Piano operativo di razionalizzazione

1. Società CORDAR S.p.A.

La Società CORDAR S.p.A. è partecipata dal Comune per una quota pari al 2,4485 %.

La Società ha come attività centrale la gestione di *servizi pubblici di interesse generale*; in particolare, essa esercita la gestione completa del ciclo dell'acqua per conto dei Comuni soci.

I criteri proposti dal comma 611 della legge 190/2014, riguardo alle società di gestione dei servizi, prevedono l'aggregazione delle società di servizi pubblici locali di rilevanza economica. La norma, quindi, non obbliga alla soppressione di tali società (lett. d).

E' intenzione dell'amministrazione mantenere la partecipazione nella Società CORDAR S.p.A. (perlomeno nel 2015, considerato che è all'esame del Parlamento una legge di riforma delle società partecipate che, con tutta probabilità, introdurrà ulteriori vincoli, limitazioni e divieti).

In sintesi, si riportano i principali dati finanziari della Società CORDAR S.p.A. :

Risultato d'esercizio		
2011	2012	2013
+ 25.531,00 euro	+ 201.279,00 euro	+ 953.392,00 euro

Bilanci d'esercizio in sintesi di Società CORDAR S.p.A. :
Stato patrimoniale

Stato Patrimoniale			
Attivo	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
• Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0,00	0,00	0,00
• Immobilizzazioni	17.803.883	18.925.315	18.896.568
• Attivo circolante	18.068.820	20.385.023	21.812.905
• Ratei e risconti	223.782	22.084	58.522
Totale Attivo	36.096.485	39.332.422	40.767.995

Passivo	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
• Patrimonio netto	9.689.833	9.891.111	10.844.506
• Fondi per rischi ed oneri	694.926	1.113.394	1.295.846
• Trattamento di fine rapporto	1.092.327	1.374.152	1.260.719
• Debiti	21.167.265	23.650.889	23.821.377
• Ratei e Risconti	3.452.134	3.416.309	3.432.114
Totale passivo	36.096.485	39.332.422	40.767.995

Bilanci d'esercizio in sintesi di Società CORDAR S.p.A. :
Conto Economico

Conto Economico			
	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
• Valore della produzione	19.752.647	20.276.392	20.621.935
• Costi di produzione	18.563.542	19.660.459	18.669.519
Differenza	1.189.105	615.933	1.952.416
• Proventi e oneri finanziari	202.421	273.344	227.328
• Rettifiche valore attività finanziarie	0,00	0,00	8.525
• Proventi ed oneri straordinari	456.612	182.933	44.618
Risultato prima della imposte	530.072	479.676	1.659.813
Imposte	-504.541	-278.397	-706.421
Risultato d'esercizio	25.531	201.279	953.392

2. Società CORDAR IMM S.p.A.

La Società CORDAR IMM S.p.A. è partecipata dal Comune per una quota pari al 2,4485 %.

La Società ha come attività centrale la detenzione della proprietà delle reti e degli impianti sovra comunali del servizio idrico integrato

I criteri proposti dal comma 611 della legge 190/2014, riguardo alle società di gestione dei servizi, prevedono l'aggregazione delle società di servizi pubblici locali di rilevanza economica. La norma, quindi, non obbliga alla soppressione di tali società (lett. d).

E' intenzione dell'amministrazione mantenere la partecipazione nella Società CORDAR IMM S.p.A. (perlomeno nel 2015, considerato che è all'esame del Parlamento una legge di riforma delle società partecipate che, con tutta probabilità, introdurrà ulteriori vincoli, limitazioni e divieti).

In sintesi, si riportano i principali dati finanziari della Società CORDAR IMM S.p.A. :

Risultato d'esercizio		
2011	2012	2013
+ 15.097,00 euro	+ 33.006,00 euro	+ 18.288,00 euro

Bilanci d'esercizio in sintesi di Società CORDAR IMM S.p.A. :
Stato patrimoniale

Stato Patrimoniale			
Attivo	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
• Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0,00	0,00	0,00
• Immobilizzazioni	29.689.555	28.409.582	27.244.129
• Attivo circolante	1.765.980	3.241.153	3.532.228
• Ratei e risconti	6.115	22.811	19.235
Totale Attivo	31.461.650	31.673.546	30.795.592
Passivo	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013

• Patrimonio netto	22.596.330	22.629.336	22.647.621
• Fondi per rischi ed oneri	67.821	67.821	100.510
• Trattamento di fine rapporto	7.675	9.406	14.691
• Debiti	8.264.915	8.483.002	7.565.498
• Ratei e Risconti	524.909	483.981	467.272
Totale passivo	31.461.650	31.673.546	30.795.592

Bilanci d'esercizio in sintesi di Società CORDAR IMM S.p.A. :
Conto Economico

	Conto Economico		
	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
• Valore della produzione	3.254.846	2.875.980	2.582.610
• Costi di produzione	2.927.990	2.562.927	2.348.069
Differenza	326.856	313.053	234.541
• Proventi e oneri finanziari	-277.453	-249.190	-163.472
• Rettifiche valore attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
• Proventi ed oneri straordinari	305	3.431	-9.080
Risultato prima della imposte	49.708	67.294	61.989
Imposte	34.611	34.288	43.701

Risultato d'esercizio	15.097	33.006	18.288
------------------------------	---------------	---------------	---------------

3. Società SEAB S.p.A.

La Società SEAB S.p.A. è partecipata dal Comune per una quota pari al 2,06 %.

La Società SEAB S.p.A. ha come attività centrale la gestione di *servizi pubblici di interesse generale*; in particolare, essa esercita la gestione completa del ciclo dei rifiuti per conto dei Comuni soci.

I criteri proposti dal comma 611 della legge 190/2014, riguardo alle società di gestione dei servizi, prevedono l'aggregazione delle società di servizi pubblici locali di rilevanza economica. La norma, quindi, non obbliga alla soppressione di tali società (lett. d).

E' intenzione dell'amministrazione mantenere la partecipazione nella Società SEAB S.p.A. (perlomeno nel 2015, considerato che è all'esame del Parlamento una legge di riforma delle società partecipate che, con tutta probabilità, introdurrà ulteriori vincoli, limitazioni e divieti).

In sintesi, si riportano i principali dati finanziari della Società SEAB S.p.A.:

Risultato d'esercizio		
2011	2012	2013
+ 63.612 euro	+ 102.547 euro	+ 173.577 euro

Bilanci d'esercizio in sintesi di Società SEAB S.p.A. :
Stato patrimoniale

Stato Patrimoniale			
Attivo	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
• Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0,00	0,00	0,00
• Immobilizzazioni	774.685	1.891.505	1.749.961
• Attivo circolante	23.782.827	22.846.362	21.147.398
• Ratei e risconti	23.782.827	165889	108.796
Totale Attivo	26.139.307	24.903.756	23.006.155

Passivo	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
• Patrimonio netto	1.444.082	1.546.629	1.720.205
• Fondi per rischi ed oneri	8.009.502	8.163.256	8.175.163
• Trattamento di fine rapporto	1.373.043	1.586.275	1.752.200
• Debiti	14.401.699	12.686.993	10.538.311
• Ratei e Risconti	910.981	920.603	820.276
Totale passivo	26.139.307	24.903.756	23.006.155

Bilanci d'esercizio in sintesi di Società SEAB S.p.A. :
Conto Economico

Conto Economico			
	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
• Valore della produzione	16.587.819	17.219.312	17.114.663
• Costi di produzione	15.796.892	16.497.185	16.347.723
Differenza	790.927	722.127	766.940
• Proventi e oneri finanziari	-199.073	-72.685	-429.129
• Rettifiche valore attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
• Proventi ed oneri	-77.655	-377.665	106.215

straordinari			
Risultato prima della imposte	514.199	271.777	444.026
Imposte	450.587	169.230	270.449
Risultato d'esercizio	63.612	173.577	102.547

4. Società ATAP S.p.A.

La Società ATAP S.p.A. è partecipata dal Comune per una quota pari al 0,462 %.

La Società ATAP S.p.A. ha come attività centrale la gestione di *servizi pubblici di interesse generale*; in particolare, essa esercita la gestione del Trasporto Pubblico Locale nelle Province di Biella e Vercelli.

I criteri proposti dal comma 611 della legge 190/2014, riguardo alle società di gestione dei servizi, prevedono l'aggregazione delle società di servizi pubblici locali di rilevanza economica. La norma, quindi, non obbliga alla soppressione di tali società (lett. d).

E' intenzione dell'amministrazione mantenere la partecipazione nella Società ATAP S.p.A. (perlomeno nel 2015, considerato che è all'esame del Parlamento una legge di riforma delle società partecipate che, con tutta probabilità, introdurrà ulteriori vincoli, limitazioni e divieti).

In sintesi, si riportano i principali dati finanziari della Società ATAP S.p.A.:

Risultato d'esercizio		
2011	2012	2013
+ 23.107 euro	+ 38.157 euro	+ 35.810 euro

Bilanci d'esercizio in sintesi di Società ATAP S.p.A. :
Stato patrimoniale

Stato Patrimoniale			
Attivo	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
• Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0,00	0,00	0,00
• Immobilizzazioni	25.617.574	21.809.030	16.065.301
• Attivo circolante	12.602.100	15.962.858	17.484.584
• Ratei e risconti	776.330	1.175.098	1.110.188
Totale Attivo	38.996.004	38.946.986	34.660.073
Passivo	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013

• Patrimonio netto	26.403.560	26.455.154	26.504.413
• Fondi per rischi ed oneri	691.280	909.766	617.640
• Trattamento di fine rapporto	4.205.291	3.861.324	3.700.545
• Debiti	2.896.262	2.978.616	3.837.475
• Ratei e Risconti	4.799.611	4.742.126	0,00
Totale passivo	38.996.004	38.946.986	34.660.073

Bilanci d'esercizio in sintesi di Società ATAP S.p.A. :
Conto Economico

Conto Economico			
	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
• Valore della produzione	20.825.703	21.081.796	17.860.821
• Costi di produzione	21.090.573	21.140.114	18.175.970
Differenza	-264.870	-58.318	-315.149
• Proventi e oneri finanziari	392.999	394.563	247.526
• Rettifiche valore attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
• Proventi ed oneri straordinari	393.688	0,00	476.784
Risultato prima della imposte	521.817	336.245	409.161

Imposte	498.710	298.088	373.351
Risultato d'esercizio	23.107	38.157	35.810

5. Società Azienda Turistica Locale del Biellese. S.c.a.r.l.

La società Azienda Turistica Locale del Biellese. S.c.a.r.l. è compartecipata dal Comune di Ponderano per una quota pari al 0,17 %.

La suddetta Società, compartecipata da molti altri Enti Pubblici (tra cui Provincia di Biella e Regione Piemonte), ha come funzione la raccolta e la diffusione delle informazioni turistiche, assistenza ai turisti, compresa e promozione e realizzazione di iniziative per la valorizzazione delle risorse turistiche locali

Il comma 611 della legge 190/2014 impone al comune di avviare *“un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015”*.

Tra i criteri proposti dal comma 611, per individuare le partecipazioni societarie da dismettere o liquidare, la lett. a) prevede l'eliminazione delle *“società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni”*.

Già con deliberazione consiliare n. 19 del 30/04/2013, esecutiva ai sensi di legge, è stata disposta la fuoriuscita dalla suddetta realtà consortile, in considerazione delle scarse ricadute di utilità diretta ed indiretta tali da non giustificare la prosecuzione della partecipazione societaria.

Il servizio reso dalla società non si ritiene sia un servizio *“indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali”* del Comune.

Il comune, quindi, provvederà alla liquidazione della partecipazione societaria. La procedura di liquidazione sarà avviata entro il 31 dicembre 2015.

BENEFICI ECONOMICI

A seguito della dismissione societaria, sono rilevabili le seguenti economie, calcolate in via di massima ed in base alla quota di partecipazione del Comune:

Quota di partecipazione alle attività della società:

€ 1.331,00